



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

38023 -CLES (TN) Via C.A. Pilati, 17



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Versione novembre 2024

SOMMARIO

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4 -
Art. 1 - Definizione del servizio.....	4 -
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	4 -
Art. 3 - Principi generali.....	5 -
Art. 4 - Definizioni.....	5 -
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti	7 -
Art. 6 - Limiti al campo di applicazione	8 -
Art. 7 - Competenze della Comunità	9 -
Art. 8 - Competenze dei Comuni	10 -
Art. 9- Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani	10 -
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - RACCOLTA PORTA A PORTA.....	11 -
Art. 10 - Modalità di conferimento e di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani	11 -
Art. 11 - Rifiuti simili agli urbani.....	13 -
Art. 12 – Caratteristiche, consegna e utilizzo dei contenitori per la raccolta “porta a porta”	13 -
Art. 13 - Raccolta della frazione secca non recuperabile.....	13 -
Art. 14 - Raccolta della frazione umida organica	14 -
Art. 15 - Compostaggio domestico della frazione umida.....	14 -
Art. 16 - Raccolte “porta a porta” per utenze non domestiche	15 -
A. RACCOLTA DEL VETRO	15 -
B. RACCOLTA DEL CARTONE	15 -
C. RACCOLTA DEL NYLON	15 -
D. RACCOLTA DEL SECCO CON CONTAINER/PRESS-CONTAINER	15 -
Art. 17 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	16 -
CAPO IV - GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA ZONALE (CRZ).....	17 -
Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali.....	17 -
Art. 19 - Tipologie di rifiuti conferibile presso il CRZ	17 -
CAPO V - CENTRI RACCOLTA RIFIUTI (CR)	18 -
Art. 20 - Definizione	18 -
Art. 21 – Utenti ammessi al centro di raccolta	18 -
Art. 22 - Rifiuti ammessi	18 -
Art.23 - Specifiche dei rifiuti ammessi	19 -
RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07):	19 -
RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO (CER 20.03.01):	20 -
VERDE RAMAGLIE (CER 20.02.01):.....	20 -
INERTI (CER 17.01.07 e CER 17.09.04):.....	20 -
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (CER 20.01.21 – 20.01.23 - 20.01.35 - 200136):	20 -
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 200303):.....	21 -
PNEUMATICI FUORI USO (CER 16.01.03):.....	21 -
TESSILI (CER 20.01.10):	21 -
Art. 24 – Obblighi dell’addetto al centro.....	21 -
Art. 25 – Disposizioni per gli utenti	22 -
Art. 26 - Modalità di deposito e gestione dei rifiuti all’interno del centro di raccolta.....	22 -
Art. 27 – Corrispettivo del servizio.....	23 -
Art. 28 – Registrazione dei conferimenti.....	23 -
Art. 29 – Servizi a domanda individuale	23 -
Art. 30 – Violazioni	23 -
Art. 31 - Rimostranze	23 -
CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	24 -
Art. 32 - Divieti	24 -
Art. 33 - Vigilanza e controllo	24 -
Art. 34 – Sanzioni.....	24 -
Art. 35 – Danni e risarcimenti.....	24 -
CAPO VII – CENTRI DEL RIUSO SOLIDALE E CAMPAGNE INFORMATIVE.....	25 -
Art. 36 - Centri del Riuso.....	25 -

Art. 37 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	- 26 -
Art. 38 - Associazioni di volontariato	- 26 -
Art. 39 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio	- 27 -
CAPO VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	- 27 -
Art. 40 – Osservanza di altre disposizioni	- 27 -
Art. 41 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	- 27 -
Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento	- 27 -
Allegato 1 – Rifiuti ammessi di provenienza domestica e non domestica	- 28 -
Allegato 2 - Allegato L-quinquies D.Lgs. n. 152/2006- Elenco attività che producono rifiuti simili ai rifiuti urbani	- 30 -

ORIGINALE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, viene svolto dalla Comunità stessa in esecuzione delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, alla L.P. 14.04.1998 n. 5 e ss. mm., al D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 e al D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e ss.mm., nonché in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.).
2. La Comunità esercita le seguenti operazioni attinenti la gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio, imballamento e deposito, nonché tutte le fasi giuridiche della tariffa di igiene ambientale riguardanti il corrispettivo del servizio stesso.
3. La Comunità svolge il servizio in oggetto secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - g) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - h) le modalità di esecuzione della quantificazione e pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - i) modalità di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinquies del medesimo decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) ai sottoprodotti così come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. ed alle terre e rocce da scavo disciplinate dall'art. 186 del medesimo D.Lgs.

Art. 3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di "chi inquina paga" nel rispetto dei principi dell'ordinamento provinciale, nazionale e comunitario. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - f) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 68 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige);

- g) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm” del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- j) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- k) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- l) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- m) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- o) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
- p) **deposito temporaneo prima della raccolta**: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.,
- q) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- r) **compostaggio**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione. Si definisce “autocompostaggio” il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- s) **compostaggio di comunità**: il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- t) **frazione organica** (rifiuto organico - umido): rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- u) **frazione secca residua/non recuperabile** (secco residuo): rifiuto non recuperabile diverso dalla frazione organica e **rifiuto urbano residuo (RUR)**: rappresenta quella quota di rifiuto non più recuperabile;
- v) **frazione secca recuperabile**: rifiuto recuperabile diverso dalla frazione organica;
- w) **affidatario del servizio**: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- x) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- y) **centri raccolta**: sono aree presidiate ed allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c., d. ed e.;
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, se diversi dai rifiuti urbani;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.
5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
6. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
7. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Art. 6 - Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati

nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

le acque di scarico;

- a) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- b) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;
- d) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter;

Art. 7 - Competenze della Comunità

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
- b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) l'adozione di idonei sistemi volti alla gestione in maniera differenziata dei rifiuti pericolosi;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
- e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- f) l'eventuale individuazione e realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

2. La Comunità inoltre può svolgere in relazione alle utenze domestiche e non domestiche le seguenti attività:

- a) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- b) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- c) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
- d) le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta;

3. Tutte le fasi giuridiche della Tariffa di Igiene Ambientale competono alla Comunità.

4. La Comunità gestisce direttamente i centri raccolta rifiuti. A tal fine l'Ente può avvalersi di personale esterno.

Art. 8 - Competenze dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'articolo precedente, ai Comuni competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nelle proprie sedi o impianti;
 - b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abbandonati;
 - c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
 - d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - e) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.;
 - f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
 - g) la distribuzione, per i propri censiti, degli appositi sacchetti forniti dalla Comunità per il conferimento occasionale di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze domestiche, con le modalità stabilite dalla Comunità medesima;
 - h) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati;
 - i) l'emissione di ordinanza sindacale nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate. Nel caso di ulteriore inosservanza, i Comuni provvedono alla pulizia rimettendone i costi ai soggetti responsabili.
2. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 7, comma 3, ai Comuni competono le seguenti attività:
 - a) trasferire alla Comunità mensilmente le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della T.I.A.;
 - b) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 30 settembre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 1;
 - c) trasmettere alla Comunità l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio sul suolo pubblico comunale (esclusi mercati e fiere) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della T.I.A. giornaliera.

Art. 9- Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti si esplica sul territorio nelle seguenti modalità:
 - “porta a porta” definita al Capo II;
 - centri raccolta rifiuti (CR) definiti al Capo V;
 - centro raccolta zonale (CRZ) – centro integrato definiti al Capo IV;
 - sistemi di raccolta interrati dedicati definita al Capo II.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 10 - Modalità di conferimento e di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani

1. La raccolta mediante sistema “porta a porta”, sintetizzata nella tabella 1.1, si effettua con le seguenti modalità:
 - a) La Comunità consegna ad ogni singola utenza domestica o non domestica, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito, dei contenitori rigidi di idonea capacità e muniti di un dispositivo identificativo; l'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a stabilire la quantità di rifiuto prodotta da ogni singolo utente e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la Comunità provvede alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto o smarrimento del contenitore la Comunità procede alla riconsegna dell'attrezzatura su presentazione da parte dell'utenza di denuncia agli uffici della Comunità tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara l'avvenuta perdita sottrazione del contenitore. Nel caso in cui la rottura del contenitore dipenda dall'uso improprio/incuria da parte dell'utente, la Comunità ha la facoltà di richiedere allo stesso il rimborso dei costi derivanti dalla sostituzione.
 - b) L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
 - c) I rifiuti devono essere conferiti dall'utenza nei contenitori e, per il rifiuto umido, in sacchetti chiusi idonei all'uso, preferibilmente in carta o, se non possibile, in materiale compostabile, distribuiti dalla Comunità.
 - d) Per situazioni particolari, inerenti la consegna del rifiuto secco residuo, la Comunità fornisce sacchetti prepagati della capacità di 50 e/o 125 l, o di altre dimensioni. Le modalità di distribuzione dei sacchi sono definite dalla Comunità.
 - e) La raccolta viene effettuata, al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori. Questi ultimi, dopo la raccolta, devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà. In casi di particolari ed inderogabili necessità o per motivi di sicurezza, può essere prevista una diversa collocazione previo accordo e autorizzazione con la Comunità ed eventuali privati coinvolti. Il Gestore ha comunque facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori in punti precisi, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
 - f) In presenza di edifici posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, per ragioni di efficienza del servizio e fatto salvo formale diniego da parte dagli aventi titolo, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti, purché le strade private siano idonee alla transitabilità.
 - g) Nel caso di modifiche alle utenze (istituzione di nuove utenze, cessazione di utenze esistenti o trasferimento di utenze all'interno del territorio della Comunità), ciascun utente è tenuto a presentare, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della modifica, la relativa comunicazione alla Comunità.
 - h) Le tipologie di rifiuti oggetto della raccolta “porta a porta” e le relative modalità di raccolta, attivate sia presso le utenze domestiche che non domestiche, sono definite secondo lo schema seguente:

Tipologie di rifiuti	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche	Modalità di raccolta	Frequenza
Secco	SI	SI	Bidoncino antracite (<i>bidoncino verde sino ad esaurimento scorte</i>) e/o sacchetto prepagato	1 v./settimana
Umido	SI	SI	Bidoncino marrone	2 v./settimana (<i>facoltà della Comunità ridurre ad 1 v./settimana nel periodo invernale</i>)
Cartone	NO	SI	Sfuso/ Cassonetto fusto antracite coperchio blu (<i>coperchio giallo sino ad esaurimento scorte</i>)	1 v./settimana
Vetro	NO	SI	Bidoncino fusto antracite coperchio verde (<i>bidoncino azzurro sino ad esaurimento scorte</i>)	1 v./ settimana
Nylon	NO	SI	Sfuso/cassonetto	1 v./2 settimane
Tabella 1.1				

- i) La Comunità può autorizzare specifici progetti per attivare la gestione di ulteriori servizi di raccolta "porta a porta" qui non ricompresi o non previsti, sia per le tipologie di utenze, sia per le tipologie di rifiuto.
2. Per alcune tipologie di rifiuto può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare a pagamento, secondo le modalità e le condizioni previste dal capitolato speciale e/o dal contratto con l'affidatario del servizio.
 3. Per casi particolari e motivati, la Comunità può attivare a pagamento un servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti differenziati conferibili presso i centri di raccolta.
 4. Il conferimento dei medicinali, può avvenire, oltre che presso i centri di raccolta, anche negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e/o ambulatori medici.
 5. Per i rifiuti solidi urbani, secco residuo ed umido, è attivato un servizio dedicato alle utenze domestiche (riservato alle seconde case in particolare per uso turistico e per specifiche situazioni individuate dalla Comunità). Il servizio viene effettuato mediante il collocamento di campane interrato o altre tipologie di contenitori, muniti di appositi sistemi di controllo degli svuotamenti e dotati di idonei dispositivi di accesso forniti all'utente dalla Comunità. L'utilizzo delle campane/contenitori è disciplinato dalla Comunità.
 6. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza settimanale bisettimanale o, a seconda della tipologia di rifiuto raccolto; in caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo o in altra cadenza definita dalla Comunità.
 7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
 8. La Comunità, tramite l'affidatario, deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio della Comunità prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati sui mezzi. E' facoltà della Comunità

svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di verificare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 11 - Rifiuti simili agli urbani

1. Sono considerati rifiuti simili i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da produttori non domestici, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto.

Art. 12 – Caratteristiche, consegna e utilizzo dei contenitori per la raccolta “porta a porta”

1. I contenitori destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e simili così come definiti al precedente art. 11 ~~assimilati~~ sono consegnati all'utenza domestica e non domestica a cura della Comunità a seguito dell'attivazione dell'utenza e della contestuale sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito e sono dotati di un dispositivo di identificazione. Dopo la prima consegna, l'utente anche in caso di trasferimento deve di norma lasciare i contenitori presso l'immobile.
2. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. L'utente è tenuto a chiudere il coperchio del contenitore ed il rifiuto non va mai lasciato sul suolo all'esterno del bidoncino, ad esclusione dei sacchi prepagati (cfr. art. 10, comma 1, lettera d)).
4. I rifiuti devono essere introdotti nei contenitori in sacchetti chiusi idonei all'uso. E' vietata la pressatura meccanica di qualsiasi tipologia di rifiuto sia da parte dell'utenza domestica che non domestica.
5. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi contenitori.
6. La manutenzione ordinaria dei contenitori quale lavaggio e disinfezione è a cura dell'utenza.
7. La raccolta viene effettuata sul suolo pubblico, al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca il contenitore. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
8. Il deposito dei contenitori, al di fuori di ingressi e recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, deve essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla Comunità che ne dovrà fornire opportuna e tempestiva comunicazione all'utenza.
9. I contenitori devono essere ritirati dal punto del conferimento entro il giorno in cui viene effettuata la raccolta.
10. Per casi di comprovata criticità di esposizione dei contenitori sul suolo pubblico, la Comunità può adottare, in accordo con i produttori di rifiuto, idonee modalità alternative purchè non compromettano i criteri di efficienza ed economicità con i quali viene gestito il servizio medesimo.

Art. 13 - Raccolta della frazione secca non recuperabile

1. La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti recuperabili per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti pericolosi;
 - c) rifiuti elencati nell'art 185 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, effettuato mediante contenitori rigidi forniti a tutte le utenze nelle modalità di cui al precedente art. 12, viene svolto dalla Comunità in regime di privativa con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
 - b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti chiusi, che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;
 - c) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali si rinvia a quanto riportato all'art. 10, par. 5;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - e) è fatto assoluto divieto l'utilizzo di presse meccaniche che riducano il volume del rifiuto conferito.
3. Per la raccolta del rifiuto secco residuo, nel caso di un conferimento occasionale, la Comunità fornisce dei sacchi prepagati (cfr. art. 10, par. 1, comma d)

Art. 14 - Raccolta della frazione umida organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica (umido), effettuato mediante contenitori rigidi forniti a tutte le utenze nelle modalità di cui al precedente art. 12, viene svolto dalla Comunità con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
 - b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti di carta o materiale biodegradabile così come definito all'art. 10, par. 1, lettera c), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori;
 - c) la raccolta viene effettuata due volte in settimana; il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dalla Comunità; in caso di festività infrasettimanali si rinvia all'art. 10, par. 5;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
 - e) La raccolta dei rifiuti vegetali quali ramaglie e sfalci viene svolta mediante conferimento presso i centri di raccolta di cui al capo quinto a cui si rinvia.

Art. 15 - Compostaggio domestico della frazione umida

1. La Comunità consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica prodotta dal suo nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo di apposite compostiere domestiche o di diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, in osservanza del regolamento comunale o, in assenza, al Codice Civile. E' opportuno che la collocazione della struttura di compostaggio venga scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

4. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio è buona prassi seguire i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno mediante il rivoltamento periodico del materiale e l'aggiunta di materiale strutturante (legno triturato sfibrato);
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 16 - Raccolte “porta a porta” per utenze non domestiche

A. RACCOLTA DEL VETRO

1. Limitatamente alle utenze non domestiche, il servizio di raccolta della frazione **vetro**, intesa quali bottiglie e contenitori in vetro, può essere svolto dalla Comunità a pagamento in funzione ai costi gestionali, previa richiesta e a seguito di opportuna verifica di regolarità contributiva della tariffa di igiene ambientale, mediante contenitori rigidi forniti alle utenze. Il servizio si svolge nei giorni lavorativi, secondo la frequenza riportata all'art. 10. Il rifiuto in vetro deve essere conferito mantenendo il più possibile la forma originale. Per questioni di sicurezza è assolutamente vietata la frantumazione del materiale. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

B. RACCOLTA DEL CARTONE

1. Limitatamente alle utenze non domestiche, il servizio di raccolta della frazione **cartone** intesa quale imballaggi di cartone e cartoncino, è svolto dalla Comunità a pagamento in funzione ai costi gestionali, previa richiesta e a seguito di opportuna verifica di regolarità contributiva della tariffa di igiene ambientale. Il servizio si svolge nei giorni lavorativi, secondo la frequenza riportata all'art. 10 e solamente per quantitativi superiori a 1-2 mc/settimana e inferiori a 5 mc/settimana. La Comunità fornisce all'utenza un numero adeguato di contenitori rigidi di cui al precedente art. 12. Il cartone deve essere appiattito manualmente per ridurre il volume. Il rifiuto in qualsiasi caso deve essere collocato in modo da:
 - non essere soggetto ad intemperie,
 - facilitare il rapido caricamento da parte del soggetto preposto al servizio.

C. RACCOLTA DEL NYLON

1. Il servizio di raccolta della frazione **nylon** è svolto dalla Comunità a pagamento in funzione ai costi gestionali, previa richiesta e a seguito di opportuna verifica di regolarità dei pagamenti della tariffa di igiene ambientale. Il servizio si svolge nei giorni lavorativi, secondo la frequenza riportata all'art. 10 e solamente per quantitativi superiori a mc 2 ogni due settimane e inferiori a 5 mc ogni due settimane. Il rifiuto in qualsiasi caso deve essere collocato in modo da:
 - non essere soggetto ad intemperie,
 - facilitare il rapido caricamento da parte del soggetto preposto al servizio.

D. RACCOLTA DEL SECCO CON CONTAINER/PRESS-CONTAINER

1. Per le utenze non domestiche intestate ad aziende pubbliche e private che erogano servizi di natura sanitaria e/o socio-assistenziale della Val di Non, considerata la notevole produzione di rifiuto indifferenziato (secco), la Comunità può fornire – a domanda specifica – dei

container/press container quali servizi complementari e/o sostitutivi rispetto al tradizionale servizio di raccolta a cassonetto. Il container/press container per la raccolta del solo rifiuto indifferenziato (secco) viene consegnato all'utente dalla Comunità in comodato d'uso. L'utenza deve individuare, all'interno del perimetro di pertinenza della propria azienda, l'area di stazionamento del container/press container, garantendone lo spazio necessario per le manovre di carico e scarico, nonché predisporre adeguata colonnina per l'allacciamento elettrico dell'attrezzatura e la messa in sicurezza dell'area al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate. Per tali servizi di raccolta del rifiuto secco viene applicata una tariffa variabile puntuale a kg secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa d'Igiene Ambientale della Comunità.

Art. 17 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da fiori secchi, corone, carte, ceri e lumini e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e delle strutture annesse - devono essere separati tra loro e collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani. I contenitori devono essere sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo) - devono essere raccolti, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'area cimiteriale e recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni Per tale tipologia di rifiuti la Comunità, su richiesta dei Comuni, può attivare un servizio di trasporto a pagamento, in base ai costi gestionali, ad un idoneo impianto di smaltimento.
4. I rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
5. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, possono essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

CAPO IV - GESTIONE DEI CENTRI DI RACOLTA ZONALE (CRZ)**Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali**

1. Le utenze non domestiche in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in corso di validità possono conferire i propri rifiuti speciali prodotti nell'ambito della Val di Non presso i centri di raccolta zonale (CRZ), previa stipula di apposita convenzione con la Comunità.
2. La convenzione deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in corso di validità
 - in regola con il pagamento della tariffa rifiuti del bacino gestito dalla Comunità della Val di Non
 - b) per il soggetto gestore del servizio:
 - il richiamo all'obbligo della tenuta della documentazione di cui alle vigenti norme ed in particolare in riferimento all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., per il produttore e l'affidatario del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. Copia della convenzione deve essere esibita a richiesta delle Autorità competenti al controllo.
4. Le tariffe relative alla gestione dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti presso il centro di raccolta zonale sono stabilite con provvedimento della Comunità.

Art. 19 - Tipologie di rifiuti conferibile presso il CRZ

1. Le tipologie di rifiuti ammessi al conferimento in forma differenziata presso il Centro di raccolta zonale (CRZ) vengono di seguito elencati:

DESCRIZIONE	CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica (<i>vuoti</i>)	15 01 02
imballaggi in metallo (<i>vuoti</i>)	15 01 04
imballaggi in materiali compositi (tetrapak)	15 01 05
imballaggi in vetro (<i>vuoti</i>)	15 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	17 01 07
rifiuti di carta e cartone	20 01 01
rifiuti in vetro semplice (lastra)	20 01 02
abbigliamento	20 01 10
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R5 NEON)	20 01 21*
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
R1 frigo,	20 01 23*
R2 lavatrici,	20 01 36
R3 TV e monitor,	20 01 35*
R4 apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 36
oli e grassi commestibili	20 01 25
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*
rifiuti legnosi	20 01 38

DESCRIZIONE	CER
rifiuti plastici	20 01 39
rifiuti metallici	20 01 40
Ingombranti	20 03 07

CAPO V - CENTRI RACCOLTA RIFIUTI (CR)

Art. 20 - Definizione

1. I centri di raccolta sono punti custoditi, destinati al conferimento di frazioni recuperabili, potenzialmente pericolose o ingombranti, dei rifiuti urbani e assimilati, istituiti a cura della Comunità in apposite aree attrezzate individuate e localizzate dal piano di ristrutturazione del servizio a termini dell'art. 4 della L. P. 14.04.1998 n. 5 ed in base alle modifiche introdotte da parte della Provincia con la L. P. 03.03.2010 n. 4.

Art. 21 – Utenti ammessi al centro di raccolta

1. Possono accedere, con mezzo proprio o in disponibilità, al centro gli utenti che abbiano attiva una utenza domestica produttrice di rifiuti nel bacino di utenza della Comunità della Val di Non ed in regola con il pagamento dei corrispettivi di qualsiasi natura dovuti per i servizi collegati con il ciclo dei rifiuti. È facoltà della Comunità richiedere l'esibizione di documentazione che ne attesti il diritto al conferimento; in caso di diniego inviterà l'utente a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta. Di norma le utenze domestiche hanno accesso a qualsiasi centro di raccolta indipendentemente dal Comune di residenza.
2. Possono accedere i produttori non domestici di rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinquies del medesimo decreto, in regola con il pagamento della tariffa rifiuti del bacino gestito dalla Comunità della Val di Non. Ai sensi dell'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, tali conferimenti non sono subordinati alla presentazione del formulario di identificazione del rifiuto. È obbligo della Comunità richiedere al conferente i dati previsti dall'Allegato 1a al D.M. 8 aprile 2008, quali: ragione sociale, via, civico, partita iva o codice fiscale, descrizione della tipologia del rifiuto, codice europeo del rifiuto (CER), targa del veicolo che conferisce. In caso di diniego inviterà il cliente a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta. L'accesso a tali soggetti è consentito previa verifica della convenzione.
3. Possono accedere al CR i soggetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e ss.mm., distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE, il cui rifiuto provenga dal territorio gestito dalla Comunità della Val di Non. È obbligo del gestore richiedere l'esibizione del documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli Allegati II e III del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e ss.mm. In caso di diniego inviterà il cliente a non scaricare e ad uscire dal Centro di Raccolta. L'accesso a tali soggetti è consentito previa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in corso di validità e stipula della convenzione con la Comunità della Val di Non.

Art. 22 - Rifiuti ammessi

1. Per gli utenti di cui all'art. 21, comma 1, del presente Regolamento (utenti domestici), le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti di cui al D.M. 08/04/2008 e ss.mm ed elencati nell'allegato 1, con relativi quantitativi massimi. È facoltà della Comunità ridurre le tipologie previste in tale elenco o ridurre i limiti massimi, compatibilmente

alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio. Ogni centro deve avere la propria tabella di cui all'allegato 1 affissa e ben visibile al pubblico.

2. Per gli utenti di cui all'art. 21, comma 2 del presente Regolamento (utenti non domestici), le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116. Per essere conferiti al centro tali rifiuti devono essere inoltre prodotti dalle attività in regola con il pagamento dei corrispettivi di qualsiasi natura dovuti per i servizi collegati con il ciclo dei rifiuti sul territorio e ricomprese nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 riportato di seguito. È vietato il conferimento da parte di ditte di trattamento di rifiuti prodotti da terzi e/o di proprietà di terzi (ad esempio di provenienza domestica).
3. Le tipologie dei rifiuti ammesse nel Centro di raccolta sono elencate nell'allegato 1, con relativi quantitativi massimi. È facoltà della Comunità ridurre le tipologie previste in tale elenco o ridurre i limiti massimi, compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio. Ogni centro deve avere la propria tabella di cui all'allegato 1 affissa e ben visibile al pubblico.
4. Il produttore dei rifiuti di cui all'art. 21, comma 2 del presente Regolamento è tenuto a richiedere la stipula della convenzione di cui all'allegato 3.
5. È possibile scaricare la convenzione dal sito istituzionale della Comunità della Val di Non o ritirarla presso gli sportelli dell'Ente; la stessa dovrà essere restituita compilata e firmata alla Comunità come indicato nella convenzione stessa prima di procedere al conferimento. La Comunità darà comunicazione dell'accettazione o meno della stessa, restituendone copia controfirmata al produttore.
6. Per gli utenti di cui all'art. 21, comma 3 del presente Regolamento le tipologie di rifiuti ammesse al conferimento in forma differenziata sono i rifiuti di cui all'art. 4, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 49/2014 "RAEE provenienti dai nuclei domestici" ed elencati negli allegati 1 e 2. È facoltà della Comunità ridurre tale elenco compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.
7. Il produttore dei rifiuti di cui all'art. 21, comma 3 del presente Regolamento è tenuto a richiedere la stipula della convenzione di cui all'allegato 3.
8. È possibile scaricare la convenzione dal sito istituzionale della Comunità della Val di Non o ritirarla presso gli sportelli dell'Ente; la stessa dovrà essere restituita compilata e firmata alla Comunità come indicato nella convenzione stessa prima di procedere al conferimento. La Comunità darà comunicazione dell'accettazione o meno della stessa, restituendone copia controfirmata al produttore.
9. Nei casi di dubbia classificazione dei rifiuti sarà richiesta autocertificazione da parte del conferente. Resta nella facoltà della Comunità l'accoglimento o meno di tale dichiarazione e di conseguenza l'accettazione del rifiuto.

Art.23 - Specifiche dei rifiuti ammessi

RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07):

i rifiuti ingombranti sono quei rifiuti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che singolarmente non entrano nel cassonetto da 120 lt (da tenere all'interno del CR come volume di riferimento), che abbiano quindi dimensioni superiori a 480 mm x 540 mm x 940 mm, e che non necessitano di essere smontati con alcuno strumento di lavoro. Es: materassi, ombrelloni, divani, poltrone, tappeti, teli di grandi dimensioni, cuscini, tubi in gomma da irrigazione, caschi (ad esempio moto, bici, sci ..) etc... Non sono rifiuti ingombranti: servizi di piatti, box doccia, porte, finestre, rifiuti contenuti in sacchi di grandi dimensioni, etc..

I rifiuti ingombranti devono essere accettati nel Centro di Raccolta gratuitamente se provenienti da utenze domestiche o prodotte dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006. Non sono accettati altri rifiuti ingombranti.

Il limite massimo accettato è n.3 pz/giorno o 1 mc, per ogni utenza. È ammessa comunque la possibilità di prevedere conferimenti maggiori, in accordo con la Comunità.

RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO (CER 20.03.01):

Potrà essere accettato nei Centri di Raccolta esclusivamente a pagamento e con le modalità stabilite dalla Comunità.

VERDE RAMAGLIE (CER 20.02.01):

Sono accettati nel Centro di Raccolta solo se:

- provenienti da utenze domestiche (non da giardiniere/impresa - artigiana o no - che lavora sul verde privato);
- prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
- da manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba, potature di alberi) o da pulizia dei mercati (tramite presentazione di appropriata documentazione).

La Comunità ha la facoltà di stabilire dei limiti quantitativi in base all'effettiva disponibilità di spazio a disposizione.

INERTI (CER 17.01.07 e CER 17.09.04):

I rifiuti inerti da costruzione e demolizione non sono più classificati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett b-sexies del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia se prodotti in ambito domestico direttamente dal conduttore della civile abitazione ed in piccole quantità nelle attività "fai da te", sono ammessi nei centri di raccolta (circ. Ministero ambiente, del territorio e del mare 10249/2021) nel limite massimo di 150 lt/anno (= 30 lt per 5 volte/anno), da intendersi come somma dei conferimenti effettuati in tutti i centri di raccolta gestiti dalla Comunità e somma dei 2 CER 17.01.07 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06" e 17.09.04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03".

Rientrano in questa tipologia anche i rifiuti da demolizioni e costruzioni che non entrano nel contenitore da 120 lt, ma che hanno bisogno di uno strumento di lavoro per il loro smontaggio (es. box doccia, piano di marmo delle cucine, etc..).

Non sono ammessi al CR rifiuti inerti quali lana di roccia (CER 17.06.04), carta catramata, amianto, etc..

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (CER 20.01.21 – 20.01.23 - 20.01.35 - 200136):

Rientrano in questa fattispecie anche i rifiuti RAEE prodotti da utenze non domestiche di cui all'art. 4 comma 1, lett. l) del D.Lgs. 49/2014, ovvero i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (*RAEE dual use*).

La soglia quantitativa è fissata annualmente in:

- raggruppamento R1 (frigoriferi e condizionatori) (CER 20.01.23): 5 pezzi/giorno;
- raggruppamento R2 (grandi bianchi come lavatrici, lavastoviglie, ...) (CER 20.01.36): 5 pezzi/giorno;

- raggruppamento R3 (tv e monitor) (CER 20.01.35): 5 pezzi/giorno;
- raggruppamento R4 (computer, telefono ...) (CER 20.01.36): 5 pezzi/giorno;
- raggruppamento R5 (sorgenti luminose) (CER 20.01.21): 20 pezzi/giorno.

La Comunità ha la facoltà di stabilire dei limiti quantitativi in base all'effettiva disponibilità di spazio a disposizione.

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 200303):

La Comunità potrà ammettere tale tipologia di rifiuti solo se provenienti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta ed avviati a recupero.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini gettacarte non rientrano tra i residui della pulizia delle strade.

PNEUMATICI FUORI USO (CER 16.01.03):

Sono ammessi solo se provenienti dalle utenze domestiche. Devono essere accettati gratuitamente nel Centro di Raccolta solo senza cerchione, dischi e camera d'aria.

Il limite massimo accettato è n. 4/anno per ogni utenza. Per quantitativi superiori la Comunità ha la possibilità di definire ulteriori modalità di conferimento anche a pagamento secondo una tariffa deliberata annualmente ed indicata in una tabella affissa nel Centro di Raccolta. Il rifiuto deve essere conferito secondo le modalità definite dalla Comunità, nei centri provvisti di appositi contenitori.

TESSILI (CER 20.01.10):

Sono accettati nel Centro di Raccolta i tessili quali indumenti, scarpe, borse e biancheria per la casa unicamente se in buono stato e puliti e solo se provenienti da utenze domestiche o prodotte dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 24 – Obblighi dell'addetto al centro

1. L'addetto del centro è tenuto a:

- informare gli utenti rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti prestando loro assistenza,
- rivolgersi agli utenti con gentilezza ed educazione,
- far rispettare quanto indicato nel presente regolamento;
- accertare che la natura, le quantità ed il codice CER del rifiuto in conferimento rientrino in quanto indicato nelle autorizzazioni del centro e, per quanto riguarda i rifiuti contenuti nell'allegato L-quater, valutarne la similitudine per natura e composizione con quelli domestici;
- compilare ed inserire su apposito sistema informatico, ove previsto, la documentazione relativa ai flussi dei rifiuti in entrata ed uscita dal centro;
- osservare tutte le norme impartite dalla Comunità in materia di gestione del centro;
- dare disposizioni in merito alla regolazione del traffico all'interno dell'area, facendo, eventualmente, attendere gli utenti prima del loro conferimento, qualora l'operatore non sia disponibile
- segnalare ai competenti uffici della Comunità qualsiasi infrazione o eventuale necessità
- astenersi da qualsiasi forma di cernita del rifiuto;
- osservare e far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza;
- indossare la prescritta divisa e la tessera di riconoscimento;
- osservare le norme in materia di trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679;
- identificare l'utenza sia domestica che non, anche richiedendo l'esibizione dei documenti di identificazione o del dispositivo di identificazione delle utenze non domestiche (tessera magnetica o analogo);

- astenersi dal separare manualmente e/o con l'utilizzo di utensileria componenti e/o materiali diversi di un medesimo rifiuto;
- astenersi dal trattenere, per se stesso o per altri, rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura;
- astenersi da qualsiasi forma di commercio di rifiuti o attività non strettamente inerenti alla prestazione del servizio oggetto del presente regolamento;
- non accettare alcuna forma di pagamento in contante o di altra natura;
- impedire l'accesso ed eventualmente allontanare dal centro persone estranee, facendo intervenire, per i casi gravi, le forze dell'ordine;
- mantenere pulito il centro e relative pertinenze;
- l'addetto del centro deve provvedere, ove previsto, al controllo della documentazione che accompagna il rifiuto ed alle registrazioni previste dalla normativa vigente.
- Rispettare l'orario di apertura e chiusura dei centri.

Art. 25 – Disposizioni per gli utenti

1. Gli utenti dovranno sempre mantenere un contegno adeguato, al fine di non provocare danno o disagio alcuno ad altre persone e/o agli operatori presenti nell'area.
2. Agli utenti viene fatto espresso divieto di:
 - conferire tipologie di rifiuto non ammesse;
 - arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nel centro;
 - abbandonare all'esterno del centro qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità;
 - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuto fuori dai contenitori;
 - introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta, tipologie di materiale diverse da quelle previste;
 - effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito;
 - introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni;
 - introdursi nel centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura.
3. Gli utenti hanno l'obbligo di:
 - accedere ordinatamente e rivolgersi all'addetto del centro con gentilezza ed educazione
 - dimostrare, se richiesta, la natura del rifiuto oggetto del conferimento;
 - firmare, se richiesta, la prescritta convenzione per il conferimento del rifiuto;
 - sostare all'interno del centro esclusivamente per le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - seguire scrupolosamente le indicazioni visive e quelle impartite dall'addetto al centro;
 - accedere ai centri nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore (anche in relazione a emergenze sanitarie);
 - porre la massima attenzione ai mezzi in manovra ed alle strutture esistenti al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità;
 - accedere al centro con i rifiuti già separati, al fine di ridurre i tempi di scarico; l'accesso con rifiuti caricati in maniera indifferenziata implicherà il divieto di conferimento;
 - scaricare i rifiuti dai cassoni e/o pianali di veicoli quali trattori/autocarri e/o similari, a mano e/o con attrezzatura manuale, rimanendo con i piedi poggiati sul piano stradale, al fine di evitare il rischio di cadute dall'alto;
 - gli utenti accompagnati da minori sono responsabili del comportamento, anche in termini di sicurezza, degli stessi.
4. Gli utenti hanno il diritto di:
 - essere adeguatamente informati sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - essere trattati con gentilezza ed educazione da parte degli addetti al centro.

Art. 26 - Modalità di deposito e gestione dei rifiuti all'interno del centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato in condizioni di sicurezza.
2. Sono ammesse riduzioni volumetriche sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto.

3. Il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendo il futuro recupero.
4. I RAEE devono essere depositati secondo i 5 raggruppamenti previsti dall'Allegato 1.
5. Non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti o RAEE.
6. Devono essere seguite le indicazioni tecniche e gestionali riportate nel DM 8/04/2008.

Art. 27 – Corrispettivo del servizio

1. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti comporta l'applicazione di una tariffa: nel momento del conferimento sarà misurato il rifiuto (volume) e il relativo corrispettivo sarà addebitato sulla prima fattura utile del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Gli importi devono essere riportati in una tabella affissa al centro.

Art. 28 – Registrazione dei conferimenti

1. Nel caso in cui siano previsti, i centri di raccolta devono essere attrezzati per registrare i conferimenti a pagamento o i conferimenti per cui sono stati introdotti dei limiti di conferimento annuali, riportati nell'allegato 1.

Art. 29 – Servizi a domanda individuale

1. Per consentire a quanti non fossero in grado di conferire autonomamente i rifiuti presso i centri, la Comunità può, compatibilmente con le esigenze di servizio, offrire un servizio di trasporto a pagamento secondo le indicazioni riportate sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 30 – Violazioni

1. Ogni violazione del presente disciplinare sarà sanzionata in base alle vigenti Leggi nazionali e provinciali in materia, nonché dai Regolamenti Comunali.

Art. 31 - Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti per competenza alla Comunità e/o alla ditta appaltatrice.

CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
 - c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - d) la compressione dei rifiuti mediante l'utilizzo di presse meccaniche;
 - e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - j) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - l) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - m) il conferimento dei rifiuti da parte di soggetti non iscritti nei ruoli della T.I.A.
2. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani e delle singole frazioni che li compongono da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con la Comunità. È fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti speciali di procedere autonomamente allo smaltimento e/o al recupero dei propri rifiuti ai sensi dell'art. 188, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm..

Art. 33 - Vigilanza e controllo

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, i competenti uffici della Comunità, per le proprie competenze, vigilano sul corretto svolgimento delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in conformità alla disciplina dal presente regolamento ed al vigente capitolato speciale d'appalto in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Tutti i controlli, sia ad opera degli enti preposti che dai competenti uffici, avvengono senza alcun preavviso, sia in occasione di verifiche, che in presenza di segnalazioni o rimostranze.

Art. 34 – Sanzioni

1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dagli specifici regolamenti comunali e del servizio T.I.A..

Art. 35 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di gestione rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

CAPO VII – CENTRI DEL RIUSO SOLIDALE E CAMPAGNE INFORMATIVE

Art. 36 - Centri del Riuso

1. Ai sensi dell'art. 180-bis. del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., al fine di favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la Comunità può individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del citato Decreto, per l'esposizione temporanea, per lo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Negli stessi possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
2. Le attività dei centri di riuso solidale, di seguito CRS, sono gestite e coordinate da personale addetto e prevedono lo scambio di beni sulla base delle seguenti indicazioni:

CONFERITORE DEL BENE: privati cittadini, enti, associazioni, ecc. residenti o aventi sede nel territorio della Comunità, aventi la titolarità del bene e la contestuale autonoma volontà di consegnarlo, sotto forma di donazione, al CRS affinché, mediante la cessione gratuita a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita.

BENE: qualsiasi oggetto nuovo o usato, pulito, integro, funzionante e in condizioni per essere efficacemente utilizzato per gli usi, gli scopi e le finalità originarie del bene medesimo. Di seguito si riporta l'elenco esemplificativo e non esaustivo dei beni conferibili:

- ✓ giocattoli per bambini
- ✓ libri solo per bambini
- ✓ scarpe e giacche per bambini e adulti
- ✓ vestiti per adulti e bambini solo in buono stato
- ✓ accessori per bambini (limitatamente a passeggini, seggioloni, carrozzine, tricicli, piccole biciclette, seggiolini per auto)
- ✓ biancheria da casa (limitatamente a coperte, lenzuola, tovaglie, asciugamani)
- ✓ accessori da cucina (limitatamente a piatti, pentole, bicchieri, posate, accessori non elettrici, utensili)
- ✓ apparecchi elettronici di nuova generazione (limitatamente a monitor, TV, PC e cellulari)
- ✓ oggettistica (limitatamente a piccoli attrezzi da giardinaggio, quadri)
- ✓ mobilio di piccole dimensioni (limitatamente a cassetiere, tavolini, sedie).

BENEFICIARIO DEL BENE: privati cittadini, enti ed associazioni di volontariato, organismi non profit, residenti o aventi sede nel territorio della Comunità, o turisti che soggiornano in Valle, che prelevano un bene dai CRS al fine di utilizzarlo personalmente senza finalità di lucro. È fatto assoluto divieto prelevare beni da parte di operatori dell'usato. È discrezione della Comunità stabilire e/o variare il limite quantitativo di beni prelevabili e/o il numero di accessi, sulla base dell'obiettivo di solidarietà perseguito dall'Ente e al fine di garantire un'equa distribuzione all'utenza.

MODALITÀ DI CONSEGNA: il conferitore, recandosi nell'apposita area, consegna il bene all'addetto del CRS che lo prende in carico, previa verifica di conformità. Tale verifica viene effettuata sulla base di criteri oggettivi legati all'effettiva appetibilità del bene. In mancanza dei requisiti necessari, il bene non verrà accettato e sarà facoltà del conferente rientrarne in possesso o, nel caso se ne voglia disfare, destinarlo a recupero/smaltimento secondo le modalità che regolano l'utilizzo dei Centri di Raccolta e la raccolta dell'indifferenziato domestico. Gli addetti dei Centri di Raccolta, in presenza di beni non ancora conferiti come rifiuti, possono proporre al conferente di donarli al CRS. La consegna di beni al CRS è un gesto volontario per il quale non è dovuto il riconoscimento di alcun contributo in denaro o altra utilità.

MODALITÀ DI RITIRO: per ciascun prelievo dai CRS deve essere prodotta apposita liberatoria, redatta secondo le modalità definite dalla Comunità, indicante le generalità di chi riceve il bene. All'addetto del CRS spetta il compito di vigilare affinché non si generino situazioni di abuso delle opportunità offerte dal Centro. In presenza di più soggetti interessati ad uno stesso bene avrà ordine di priorità l'utente che ha visto per primo l'oggetto in questione. Non è ammessa la restituzione del bene prelevato.

RESPONSABILITÀ: L'utente che preleva il bene è responsabile del suo utilizzo nel rispetto degli scopi e delle finalità insite nella natura originaria del bene e declina ogni responsabilità nei confronti della Comunità per danni a cose o persone che possano derivare dall'utilizzo del bene prelevato. Inoltre l'utente non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa sulla qualità e sulla funzionalità dei beni prelevati.

Dall'attività dei CRS non può derivare alcun lucro, ne può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro. In nessun modo potranno generarsi scambi né di denaro, anche con finalità di "mancia", né di regali.

BENI DESTINATI ALLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: presso i CRS possono essere allestiti degli spazi per la pulizia e piccola manutenzione di beni al fine del loro riutilizzo. I beni dei CRS possono essere donati a cooperative sociali individuate dalla Comunità le quali si occupano della preparazione per il riutilizzo del bene e della consegna dello stesso a enti ed associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, organismi non profit, privati cittadini, che prelevano il bene allo scopo di utilizzarlo a fini di solidarietà, sociali, e personali senza finalità di lucro. Per questa modalità non è prevista l'emissione di liberatoria.

Trascorso un periodo massimo di permanenza, stabilito dalla Comunità, di un oggetto presso i CRS senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse, il personale addetto lo consegnerà al Centro di Raccolta oppure potrà essere devoluto ad Associazioni senza fini di lucro individuate dalla Comunità.

FORMAZIONE: La Comunità ha il compito di monitorare e valutare la necessità ed eventualmente organizzare la formazione del personale operante nei CRS, al fine di dare agli operatori tutti gli strumenti di informazione e di conoscenza necessari per svolgere in maniera corretta le attività previste dall'iniziativa.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE: La comunicazione agli utenti delle informazioni utili relative alle modalità di accesso e utilizzo dei CRS è assicurata mediante sito internet istituzionale e cartellonistica oltre ad ogni altro canale di comunicazione ritenuto idoneo per il contesto territoriale servito.

Art. 37 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. La Comunità organizza e cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'ente e altri mezzi di comunicazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini.
3. La Comunità ha la facoltà di attivare campagne pubblicitarie, attraverso le modalità ritenute più opportune, al fine di sensibilizzare e formare la popolazione in merito alle procedure per una corretta raccolta differenziata e sull'uso dei contenitori e loro ubicazione.

Art. 38 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani la Comunità si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani, eseguita in forma organizzata e continuativa nel tempo, è riservata alla Comunità, fatta salva la facoltà di affidamento anche ad associazioni di volontariato nei

termini di legge e secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 39 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per Legge.

CAPO VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e provinciali in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel vigente capitolato speciale d'appalto in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 41 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono da considerarsi abrogati tutti gli atti e le norme di carattere regolamentare adottati dalla Comunità in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

Allegato 1 – Rifiuti ammessi di provenienza domestica e non domestica

DESCRIZIONE	CER	PROVENIENZA DOMESTICA	PROVENIENZA NON DOMESTICA
		Al giorno	Al giorno
toner per stampa esauriti	08 03 18	n.5/anno	n.5/anno
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	3 mc	3 mc
imballaggi in plastica leggeri (<i>vuoti</i>)	15 01 02	3 mc	3 mc
imballaggi in metallo (<i>vuoti</i>)	15 01 04	1 mc	1 mc
imballaggi in materiali compositi (tetrapak)	15 01 05	1 mc	1 mc
imballaggi in vetro (<i>vuoti</i>)	15 01 07	2 mc	2 mc
contenitori T/FC esclusivamente da provenienza domestica : imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (<i>esempio: contenitori vuoti di antiparassitari per giardini e orti di casa</i>)	15 01 10*	n.5/anno	Non ammesso
pneumatici fuori uso (**)	16 01 03	n.4/anno	Non ammesso
filtri olio	16 01 07*	1 pezzo	Non ammesso
gas in contenitori a pressione (<i>limitatamente aerosol ad uso domestico</i>) NO ESTINTORI	16 05 04* 16 05 05	1 pezzo	Non ammesso
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (<i>solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione</i>)	17 01 07	150 lt/anno	Non ammesso
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (<i>solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione</i>) MATERIALE: isolanti (<i>escluso lana di roccia, lana di vetro</i>), cartongesso, sacchi del cemento e affini, linoleum, pavimenti in pvc, <u>con esclusione</u> di guaina, onduline bituminose, lana di roccia e carta catramata	17 09 04	150 lt/anno Conferibili esclusivamente nei CR provvisti di appositi container	Non ammesso
rifiuti di carta e cartone	20 01 01	3 mc	3 mc
rifiuti in vetro	20 01 02	0,5 mc	0,5 mc
abbigliamento prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	0,5 mc	0,5 mc
sostanze alcaline (<i>esempio cloro per piscine domestiche</i>)	20 01 15*		Non ammesso
Pesticidi ad esclusivo uso domestico	20 01 19*	3 pezzi/anno	
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)			
R1 frigo,	20 01 23*	5 pezzi	5 pezzi
R2 lavatrici,	20 01 36	5 pezzi	5 pezzi
R3 TV e monitor,	20 01 35*	5 pezzi	5 pezzi
R4 app. elettriche ed elettroniche	20 01 36	5 pezzi	5 pezzi
R5 sorgenti luminose (tubi fluorescenti ed	20.01.21*	20 pezzi	20 pezzi


DESCRIZIONE	CER	PROVENIENZA DOMESTICA	PROVENIENZA NON DOMESTICA
		Al giorno	Al giorno
altri rifiuti contenenti mercurio)			
oli e grassi commestibili	20 01 25	5 l	5 l
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	5 l	Non ammesso
vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28	2 kg	Non ammesso
detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	5 l	Non ammesso
detergenti diversi da quelli pericolosi di cui alle voci 200129*	20 01 30	10 l	
farmaci	20 01 32	1 kg	Non ammesso
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	20 01 33*	2 kg	2 kg
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (batterie auto)	20 01 33*	1 pezzo	Non ammesso
rifiuti legnosi	20 01 38	2 mc	2 mc
rifiuti plastici	20 01 39	1 mc	1 mc
rifiuti metallici	20 01 40	3 mc	3 mc
sfalci e potature (**)	20 02 01	2 mc	2 mc
rifiuti urbani non differenziati (*) a pagamento	20 03 01		
Ingombranti (**)	20 03 07	n.3 /giorno 1 mc	Non ammesso
rifiuti urbani non specificati altrimenti (<i>rifiuto mozzicone da sigaretta</i>)	20 03 99	50 lt	50 lt

(**) vedi specifiche nel Regolamento

Allegato 2 - Allegato L-quinquies D.Lgs. n. 152/2006- Elenco attività che producono rifiuti simili ai rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banchi di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all' articolo 2135 del codice civile.

Allegato 3 – convenzione con utenze non domestiche

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ALLEGATO L- quater del D.L. 152/2006 e ss.mm.ii PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA	Codice Identificativo Utenza:  92019340220234
---	--

Il sottoscritto/a (cognome/nome) _____

in qualità di: _____ carta identità n. _____

DATI UTENZA NON DOMESTICA

*Denominazione/Ragione Sociale					
*Partita IVA		*Codice Fiscale			
*Domicilio Fiscale		*Prov.		*CAP	
*Indirizzo			*Scopo/Attività prevalente		
*E-mail:			*Tel./Cell.		
*PEC:			*Codice Univoco/Destinatario		
*Codice ATECO					
<u>I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.</u>					

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENZA

INDIRIZZO	**MQ	P.ED.	SUB.	CAT/ CLASSE

DICHIARA

- Che l'attività, avente codice ATECO _____, per la quale è richiesta la presente convenzione risulta appartenente ad una delle categorie annoverate nell'Allegato L-quinques del D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Di essere autorizzato al trasporto dei rifiuti aventi C.E.R. elencati nella tabella di cui sotto con iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- Di conferire i rifiuti rispettando il regolamento dei centri di raccolta, ivi comprese le quantità e le corrette modalità di conferimento;
- Di impegnarsi a pagare il corrispettivo alla Comunità della Val di Non, in qualità di committente del servizio, secondo le tariffe in vigore all'atto del conferimento;

AUTORIZZA

- Il trattamento dei propri dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia privacy ed in particolare il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e ii con le modalità e le finalità connesse alla gestione del rapporto in essere;

CHIEDE

- L'autorizzazione per il conferimento dei rifiuti contrassegnati nell'elenco di cui di sotto, presso i centri di raccolta della Val di Non.

La Comunità della Val di Non, in qualità di gestore del servizio raccolta rifiuti,

STIPULA

Con la Ditta/società richiedente la presente convenzione per il conferimento dei rifiuti sopra elencati presso i centri di raccolta della Val di Non e si impegna ad effettuare il servizio di stoccaggio provvisorio, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto conferito secondo le vigenti normative in Materia.

Data

il gestore

Data

il sottoscrittore

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2013, che i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico della Comunità della Val di Non per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla gestione della presente convenzione in materia di conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, con sede a Cles – via C.A. Pilati n. 17 (e-mail: info@comunitavaladinon.it / sito web istituzionale: www.comunitavaladinon.it). Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioregionale@comunitatrentini.it / sito internet: www.comunitatrentini.it). Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2013. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2013, è disponibile sul sito della Comunità della Val di Non all'indirizzo: <https://www.comunitavaladinon.it/La-Comunita/Privacy>.

In riferimento a quanto previsto da Reg. Europeo 679/2016, acconsento al trattamento dei dati in funzione dell'informativa di cui sopra e dei contenuti meglio specificati nell'informativa pubblicata al seguente indirizzo web <https://www.comunitavaladinon.it/La-Comunita/Privacy> e di cui ho preso visione. Il consenso è da ritenersi valevole per il trattamento finalizzato alla gestione della richiesta.

Data _____ Il sottoscrittore _____

Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR UE n. 679/16.

DICHIARAZIONI FINALI, DOCUMENTAZIONE E FIRME

Il sottoscritto richiedente dichiara espressamente:

- Di prendere atto che la fornitura del servizio di cui alla presente richiesta è disciplinata dal Regolamento per la Gestione dei rifiuti solidi urbani e dalla Carta dei Servizi pubblicati sul sito internet della Comunità, che fanno parte integrante del contratto ed è stato oggetto di visione, anche se non materialmente allegati.
- Di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito o destinazione d'uso dell'immobile oggetto della fornitura del servizio, autorizzando il Gestore a modificare il recapito e/o la residenza sulla base del dato risultante attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, qualora il dato rilasciato in sede di attivazione del rapporto contrattuale risultasse difforme rispetto a quello effettivo, determinando il reso dei documenti inviati (fatture e solleciti di pagamento).
- Di riconoscersi debitore nei confronti di Comunità della Val di Non per tutti i consumi maturati, anche se non ancora fatturati, dalla data di effettivo utilizzo sino al momento di perfezionamento della richiesta di chiusura/subentro/voltura.
- Di essere consapevole che la Comunità della Val di Non si riserva di accettare la presente richiesta solo dopo aver esaminato la documentazione prodotta ed aver verificato le effettive condizioni di fattibilità e di utilizzo.
- Di avere rilasciato tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo avvalendosi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento approvato con DPR 445/00 ed essendo a conoscenza delle responsabilità e sanzioni PENALI previste dall'art. 76 del DPR suddetto per le ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni mendaci in atti ivi indicate. - Nel caso in cui la richiesta venga presentata attraverso soggetto delegato, il/la delegante dichiara di assumerne per accettata e valida ogni attività, dichiarazione o assunzione di impegni, rilascio di informative e notizie.

Data _____ Il sottoscrittore _____

sottoscritto e presentato in forma cartacea o via email alla Comunità della Val di Non corredato dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

(la copia della presente convenzione debitamente firmata e consegnata al richiedente vale come risposta ai sensi dell'Allegato A, art. 7 e 8 Delibera Arera n. 15/2022/R/Rif)

Rifiuti simili provenienti da utenza non domestica con relativi quantitativi (allegato L-quater + RAEE)

DESCRIZIONE	CER	LIMITE Al giorno
toner per stampa esauriti	08 03 18	n.5/anno
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	3 mc
imballaggi in plastica leggeri (<i>vuoti</i>)	15 01 02	3 mc
imballaggi in metallo (<i>vuoti</i>)	15 01 04	1 mc
imballaggi in materiali compositi (tetrapak)	15 01 05	1 mc
imballaggi in vetro (<i>vuoti</i>)	15 01 07	2 mc
rifiuti di carta e cartone	20 01 01	3 mc
rifiuti in vetro	20 01 02	0,5 mc
abbigliamento prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	0,5 mc
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) R1 frigo, R2 lavatrici, R3 TV e monitor, R4 apparecchiature elettriche ed elettroniche R5 sorgenti luminose (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)	20 01 23* 20 01 36 20 01 35* 20 01 36 20.01.21*	5 pezzi 5 pezzi 5 pezzi 5 pezzi 20 pezzi
oli e grassi commestibili	20 01 25	5 l
detergenti diversi da quelli pericolosi di cui alle voci 200129*	20 01 30	
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*	20 01 33*	2 kg
rifiuti legnosi	20 01 38	2 mc
rifiuti plastici	20 01 39	1 mc
rifiuti metallici	20 01 40	3 mc
sfalci e potature (*)	20 02 01	2 mc
rifiuti urbani non specificati altrimenti (rifiuto mozzicone da sigaretta)	20 03 99	50 lt